



[Home](#) > [Atti e provvedimenti](#) > [Provvedimenti](#)

pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 08 febbraio 2011

Delibera ARG/elt 9/11

Disposizioni in materia di corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete a seguito delle ordinanze 13 gennaio 2011, nn. 8-65, del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 febbraio 2011

Visti i seguenti provvedimenti e le successive modifiche e integrazioni:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministero delle Attività produttive 21 ottobre 2005 "Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati";
- l'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2004, [n. 250/04](#);
- l'Allegato A alla deliberazione 19 dicembre 2005, [n. 281/05](#);
- l'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, [n. 111/06](#);
- il Testo integrato delle Disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, [n. 348/07](#) (Testo Integrato Trasporto o TIT);
- il Testo integrato delle Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, [n. 348/07](#) (Testo integrato Connessioni o TIC);
- la deliberazione 23 luglio 2008, [ARG/elt 99/08](#) e il relativo Allegato A (Testo integrato delle Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione 4 agosto 2010, [ARG/elt 125/10](#) "Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)" (di seguito: deliberazione ARG/elt 125/10) e i relativi Allegati A e B;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2010, [ARG/elt 173/10](#) (di seguito: deliberazione ARG/elt 173/10);
- la Relazione dell'Autorità sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo e integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili del 29 gennaio 2010, [PAS 3/10](#);
- la Segnalazione dell'Autorità al Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 3, comma 10 ter del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 come convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, del 30 settembre 2010, [PAS 21/10](#);
- la Segnalazione dell'Autorità al Parlamento e al Governo in merito allo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" del 14 gennaio 2011, [PAS 1/11](#);
- il Codice di trasmissione e dispacciamento adottato dalla società Terna S.p.A. ai sensi del DPCM 11 maggio 2004;
- le ordinanze 13 gennaio 2011, dal n. 8 al n. 65 del Tribunale Amministrativo Regionale per Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), sede di Milano, Sezione Terza;
- il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, [GOP 75/10](#).

Considerato che:

Documenti collegati

Provvedimenti

- [ARG/elt 173/10](#)
- [ARG/elt 125/10](#)

- al fine di evitare che all'occupazione della capacità di trasporto, da parte di chi richiede la connessione alla rete, non faccia seguito la concreta realizzazione dell'impianto, con l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10, l'Autorità ha modificato il TICA, prevedendo, agli articoli 32 e 33, che, a decorrere dall'1 gennaio 2011, il richiedente la connessione alle reti elettriche, qualora diverso da un cliente finale domestico, all'atto dell'accettazione del preventivo, versi al gestore di rete un corrispettivo, sotto forma di fideiussione bancaria o di deposito cauzionale, di importo pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione e un valore unitario differenziato in base al livello di tensione a cui dovrà essere erogato il servizio di connessione;
- all'articolo 5 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10, l'Autorità ha dettato norme transitorie per l'applicazione delle suddette disposizioni al caso di richieste di connessioni inviate al gestore della rete entro il 31 dicembre 2010;
- con deliberazione ARG/elt 173/10, l'Autorità ha approvato i criteri, presentati da Terna S.p.A., per la definizione delle aree critiche e delle linee critiche in alta e altissima tensione ai fini dell'applicazione delle garanzie previste in materia di connessioni degli impianti di produzione; e che detti criteri hanno anche effetti per l'attivazione dell'open season di cui all'articolo 24 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10;
- con ordinanze 13 gennaio 2011, dalla n. 8 alla n. 65, il Tar Lombardia ha sospeso l'efficacia degli articoli 31 e 32 dell'Allegato A della deliberazione ARG/elt 125/10 e dell'articolo 5 dell'Allegato B della medesima deliberazione, nonché della deliberazione ARG/elt 173/10, nei confronti degli operatori e delle associazioni di categoria ricorrenti;
- l'udienza di merito per la decisione dei suddetti ricorsi è stata fissata in data 30 giugno 2011.

Considerato che:

- per effetto delle suddette ordinanze si potrebbe verificare una situazione di disparità di trattamento nei confronti degli operatori che non hanno presentato ricorso o ottenuto la misura cautelare e una più generale incertezza sulla disciplina applicabile, da parte del gestore della rete, al soggetto richiedente la connessione in merito al corrispettivo di cui all'articolo 32 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10;
- le suddette incertezze applicative, inoltre, sono state segnalate da numerosi operatori e dagli stessi gestori della rete, con riguardo, in particolare, alla portata delle misure cautelari.

Considerato che:

- il Consiglio di Stato, con il parere n. 5388/10, si è espresso nel senso che l'attuale Collegio dell'Autorità, il cui mandato settennale è scaduto il 15 dicembre 2010, continua ad operare in regime di *prorogatio* limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili ed urgenti, per un periodo massimo di sessanta giorni dalla suddetta data;
- con la deliberazione GOP 75/10 l'Autorità si è conformata al suddetto parere stabilendo che, a decorrere dal 16 dicembre 2010, esercita le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione o a quelli indifferibili ed urgenti, fino al completamento del procedimento di nomina ed alla assunzione delle funzioni del nuovo Collegio, e comunque non oltre il 13 febbraio 2011;
- la presente delibera costituisce atto indifferibile e urgente, per quanto sopra considerato.

Ritenuto che:

- al fine di garantire certezza e continuità nella gestione del servizio di connessione e prevenire situazioni di disparità di trattamento tra gli operatori, sia necessario applicare con efficacia *erga omnes* la misura cautelare disposta dal Tar Lombardia e quindi estendere a tutti i soggetti richiedenti la connessione alle reti elettriche la sospensione degli effetti degli articoli 32 e 33 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10, dell'articolo 5 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10, nonché della deliberazione ARG/elt 173/10 limitatamente all'applicazione del corrispettivo, fino alla decisione di merito sui ricorsi pendenti avverso i suddetti provvedimenti;
- per l'effetto, sia necessario e urgente prevedere che i gestori della rete nelle more dei suddetti giudizi pendenti dinanzi al Tar Lombardia:
 - non richiedano ai soggetti richiedenti la connessione il versamento del corrispettivo di cui all'articolo 32 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10 o di cui all'articolo 5 dell'Allegato B alla medesima deliberazione;
 - non provvedano all'escussione delle fideiussioni bancarie o al trattenimento dei depositi cauzionali secondo le modalità previste dall'articolo 33 del medesimo Allegato;
 - restituiscano, su richiesta dei soggetti interessati, i corrispettivi già versati, sotto forma di fideiussione bancaria o deposito cauzionale, ai sensi dei suddetti articoli 32 e 5

DELIBERA

1. di sospendere l'efficacia degli articoli 32 e 33 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10, dell'articolo 5 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10 e della deliberazione ARG/elt 173/10 limitatamente all'applicazione del corrispettivo, nelle more dei giudizi pendenti dinanzi al Tar Lombardia, ferma restando la piena efficacia delle altre disposizioni delle suddette deliberazioni;
2. per l'effetto, di disporre che i gestori della rete nelle more dei suddetti giudizi pendenti:
 - non richiedano ai soggetti richiedenti la connessione il versamento del corrispettivo di cui all'articolo 32 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10 o di cui all'articolo 5 dell'Allegato B alla medesima deliberazione;
 - non provvedano all'escussione delle fideiussioni bancarie o al trattenimento dei depositi cauzionali secondo le modalità previste dall'articolo 33 del medesimo Allegato;

- restituiscano, su richiesta del soggetto interessato, il corrispettivo già versato, sotto forma di fideiussione bancaria o deposito cauzionale, ai sensi dell'articolo 32 dell'Allegato A della deliberazione ARG/elt 125/10 o dell'articolo 5 dell'Allegato B alla medesima deliberazione, salva eventuale ripetizione all'esito del giudizio;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

2 febbraio 2011

Il Presidente: Alessandro Ortis